



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 05.12.1995)

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI
- ART. 3 AREE SOGGETTI A CONCESSIONE
- ART. 4 LIMITI ALLE CONCESSIONE
- ART. 5 DIVIETI DI CONCESSIONE
- ART. 6 ATTO DI CONCESSIONE
- ART. 7 DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 8 TARIFFA DELLE CONCESSIONI – RESPONSABILITA' PER DANNI
- ART. 9 AVENTI DIRITTO ALL'USO
- ART. 10 AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'
- ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO
- ART. 12 AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI
- ART. 13 DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTEZIONE
- ART. 14 RINNOVO DELLE CONCESSIONI
- ART. 15 CAUSE DI DECADENZA
- ART. 16 DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
- ART. 17 DECADENZA PER PERDURANTE STATO DI ABBANDONO E DI INCURIA
- ART. 18 CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO
- ART. 19 REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO
- ART. 20 PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI
- ART. 21 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE
- ART. 22 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
- ART. 23 ENTRATA IN VIGORE
- ART. 24 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 25 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI
- ART. 26 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI
- ART. 27 SANZIONI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed enti, di aree cimiteriali:

- per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e per collettività;
- per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

ART. 2 – NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
- al "Regolamento Comunale per i servizi funebri e i cimiteri";

ART. 3 - AREE SOGGETTI A CONCESSIONE

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree indicati nella allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

La planimetria di cui al comma precedente dovrà indicare tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari;

ART. 4 - LIMITI ALLA CONCESSIONE

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) agli enti e comunità aventi sede nel Comune di Sirolo;

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità.

In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità della aree, sentita la competente commissione consiliare.

ART. 5 - DIVIETI DI CONCESSIONE

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a famiglie, con grado di parentela in linea diretta che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

ART. 6 - ATTO DI CONCESSIONE

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal Segretario Comunale e sono limitate alle sole aree indicate nell'allegata planimetria quali "Aree da concedere ai privati, enti e associazioni" distintamente per:

- a) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- b) impiantare campi di inumazione.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 7 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:

- a) di anni 99 le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
- b) di anni 99 le concessioni per impiantare campi di inumazione.

ART. 8 - TARIFFA DELLE CONCESSIONI – RESPONSABILITA' PER DANNI

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignori visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

ART. 9 – AVENTI DIRITTO ALL'USO

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza “jure sanguinis” in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per anni, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

ART. 10 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER LA COLLETTIVITA'

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti, delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione;

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto di seppellimento fra gli stessi titolare “jure sanguinis” è dato dall’ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI

Il diritto di uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E’ vietata, pertanto, la cessione del diritto d’uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI

Nessun lavoro può essere eseguito all’interno del Cimitero senza la prescritta “concessione” o “autorizzazione” edilizia. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al “Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali” nonché gli strumenti edilizi in vigore.

ART. 13 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTEZIONE

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere relativa; ad eseguire restauri ed opere che l’Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragione di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all’esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell’esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente dall’ufficio con spese a carico dei concessionari.

ART. 14 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

ART. 15 - CAUSE DI DECANDEZA

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
- b) nel caso di perdurare grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel Cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

ART. 16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

In caso di "decadenza" delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1°.

ART. 17 - DECADENZA PER PERDURANTE STATO DI ABBANDONO E DI INCURIA

Nel caso di decadenza dalla concessione per “perdurante stato di abbandono e di incuria” nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

ART. 18 - CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO

Entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito “registro – scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali”;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

ART. 19 - REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

ART. 20 - PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente art. 10 l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale

ART. 21 - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

Ai sensi dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono disegnate come da prospetto che segue della Giunta Comunale.

ART. 22 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati da apposito regolamento.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

ART. 24 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli Uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Comunale.

ART. 25 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- Il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- Il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni e integrazioni;
- Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- Il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART. 22 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART. 23 - SANZIONI

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alla norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.